



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Giuliana Filippello	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni promosso da

l'Avv. GIANLUCA GRISANTI nonché con l'assistenza del consulente contabile Dr. THOMAS STORARI

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15.04.2026 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente deducendo di:

a) versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.L., per via di più obbligazioni assunte nel passato, tali da determinare una oggettiva impossibilità ad adempiere alle stesse, nei termini relativi;

b) non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui al Capo II del D.Lgs 14/2019 e successive modifiche;

c) di non aver posto in essere atti in frode e che non fosse ravvisabile dolo e/o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

Nelle more del procedimento il GD ha rilevato ex officio un profilo di inammissibilità dell'istanza di esdebitazione per le ragioni di seguito meglio delionate ed in forza della perdurante applicabilità al caso di specie dell'art. 142 l. fall. e della relativa disciplina sull'esdebitazione.

Dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata dell'OCC è emerso come una parte cospicua della complessiva esposizione debitoria fosse riconducibile all'attività di impresa esercitata dal ricorrente in forma individuale, "[REDACTED]", il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza dell'intestato Tribunale del 9.06.2010.

La procedura è stata successivamente dichiarata chiusa per insufficienza di attivo ex art. 118, comma 4 l.f. ed il ricorrente non ha chiesto, nei termini ivi indicati, di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione restando preclusa la medesima richiesta a mente della disciplina introdotta con il CCII.

Osta ad una diversa eventuale esegesi proprio il principio di diritto nell'interesse della legge espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30108/2025 con cui è stato espressamente rilevato che se il soggetto già dichiarato fallito, come nella specie il ricorrente, che non abbia per qualsiasi ragione (nella fattispecie in forza della chiusura del fallimento per assenza di attivo) usufruito dell'esdebitazione ex art. 142 L.F. è fatto espresso divieto di chiedere l'ammissione al beneficio esdebitatorio ai sensi dell'art. 283 CCII.

Il ricorrente dunque, all'uopo sollecitato, ha confermato la propria intenzione, peraltro già manifestata nel ricorso introduttivo in termini di domanda subordinata, di accedere allo strumento della liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII (invero nella specie la medesima relazione particolareggiata allegata al ricorso per esdebitazione dell'incapiente che in forza della sua completezza ed esaustività è stata valorizzata dal collegio quale presupposto documentale idoneo anche ai fini della verifica dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b)** sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c)** vi è in atti una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore

l'OCC ha attestato, nella propria relazione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, C.C.I.I. che risulta acquisibile alla procedura un attivo, seppur contenuto, suscettibile di essere distribuito ai creditori secondo l'ammontare e le modalità indicate nella presente relazione, costituito dalle quote di reddito futuro di modesta entità del debitore, determinate nei limiti delle esigenze di mantenimento proprio e del nucleo familiare.

Inoltre l'OCC ha precisato che anche ai fini dell'eventuale verifica dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, va confermato il giudizio già in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione depositata, giudizio che deve intendersi valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, comma 2, C.C.I.I., necessario ai fini della decisione.

- d)** sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

Preliminarmente la domanda è da ritenere ammissibile come qualificata alla stregua di "procedura familiare" poiché il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalla documentazione allegata al ricorso nonché dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una debitoria complessiva di circa euro 1.152.094,96 principalmente nei confronti dell'Erario, esitata a sua volta dalla chiusura del fallimento in assenza di attivo, circostanza che ha determinato l'assenza di esdebitazione (da leggere quale assenza dell'elemento oggettivo a fini esdebitatori soggettivi ed oggettivi).

In particolare la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente essenziale per determinare l'attivo ricavabile nelle more della liquidazione, è la seguente:

Le principali e talvolta uniche fonti di entrata sono il reddito del sig. [] costituito dalla pensione di vecchiaia di cui è titolare, che ammonta ad un importo netto di circa euro 980,00 mensili, e dal rapporto di lavoro intermittente in forza con la convivente [] che è titolare di un pubblico esercizio di bar in [] dal quale percepisce un uno stipendio medio netto di circa euro 200,00 mensili.

Contribuisce al sostentamento del nucleo familiare anche il figlio convivente [...] [] che percepisce un reddito mensile netto di circa euro 1.838,00 in qualità di lavoratore dipendente presso le []

Ne deriva, conclusivamente che la liquidazione controllata del patrimonio risulta l'unica possibilità di soluzione della crisi da sovraindebitamento in cui versa l'istante e l'unico strumento che consentirà al ricorrente stesso di poter beneficiare, dopo il triennio dall'apertura della LC della relativa esdebitazione.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento loro e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, ritiene il

Tribunale che la relativa concreta valutazione dovrà essere demandata al GD previa verifica ed interlocuzione con il nominando liquidatore

ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria Letizia Mantovani;

NOMINA liquidatore l'OCC, il dr. Fabio Mora con studio a Porto San Giorgio (FM), via Tevere n.4/6, PEC:

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione (ove esistenti e rinvenibili), Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia sia stabilito dal GD previa interlocuzione con il liquidatore nominato, mentre il reddito eccedente tale importo, da determinare sempre a cura del GD, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 11/06/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

I Presidente

dott. Roberto Sereni Lucarelli